



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA  
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 - Codice IPA OEA59A

***Indirizzi relativi ai procedimenti paesaggistici  
ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004***

**a) Procedimenti di parere ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e art. 11 del D.P.R. 31/2017**

- Le istanze dovranno specificare i seguenti aspetti e comprendere la documentazione di seguito dettagliata:

*Nella lettera di trasmissione:*

1. Esplicitazione del tipo di procedimento, ovvero se ordinario o semplificato secondo le modalità specificate nel successivo punto 14;
2. Indicazione dei dati catastali relativi all'intervento;
3. Indicazione di tutti i proprietari;

*Nella Relazione illustrativa/proposta di provvedimento a cura dell'Amministrazione comunale o dell'Unione dei Comuni come da comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004*

4. Indicazione di tutte le opere che il progettista o l'amministrazione competente ritiene essere ricadenti all'interno dell'Allegato A o dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;
5. Dichiarazione in esito alle verifiche effettuate circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e con la disciplina contenuta nei piani paesaggistici, come prescritto dall'art. 146 c.7 del D. Lgs. 42/2004;
6. Tali documenti dovranno pervenire in formato pdfA.

*Nella documentazione allegata all'istanza*

7. Relazione paesaggistica compilata in ogni sua parte e redatta ai sensi D.P.C.M. del 12.12.2005 in forma ordinaria o semplificata, in funzione del corretto procedimento amministrativo individuato evitando quanto più possibile i riferimenti ad altri elaborati non finalizzati alle valutazioni paesaggistiche;
8. Elaborati grafici dedicati alle valutazioni paesaggistiche e finalizzati a descrivere lo stato legittimo, di progetto e comparato;
9. Documentazione fotografica comprendente sia il contesto ravvicinato all'ambito di intervento, sia il contesto più ampio, con indicazione dei punti di ripresa;
10. Relazione agronomica a firma di dottore agronomo abilitato, attestante lo stato fitosanitario e vegetativo degli elementi vegetali, quando viene proposto l'abbattimento di alberature in area sottoposta a tutela paesaggistica. Si ricorda che risultano liberalizzati solo gli interventi di cui all'art. 149 comma 1 lettera c del D. Lgs. 42/2004, e quelli indicati al punto A.14 del D.P.R. 31/2017, mentre per gli altri casi si deve far riferimento o al punto B.22 qualora si tratti di procedimento semplificato o al procedimento ordinario in funzione del tipo di intervento.

- Si evidenzia inoltre che:

11. Ogni istanza dovrà essere relativa ad uno specifico procedimento paesaggistico e pertanto non potrà contenere contemporaneamente richieste di parere ai sensi di norme che disciplinano procedimenti amministrativi differenti;
12. Per poter procedere con l'istruttoria di istanze ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 lo stato di fatto deve risultare legittimo dal punto di vista paesaggistico. Diversamente sarà necessario preliminarmente avviare i procedimenti previsti ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004, ovvero con l'accertamento di compatibilità, qualora si ricada nei casi previsti dal comma 4 del medesimo articolo, o, in caso contrario, con il ripristino dello stato dei luoghi come disposto dal comma 1 del medesimo articolo, attendendo l'esito degli adempimenti avviati dall'Amministrazione sulla base di quanto disposto dalla Parte IV sanzioni del D. Lgs. 42/2004. Sono fatti salvi gli altri procedimenti autorizzativi previsti dalla normativa vigente relativi a difformità eseguite a vincolo sopravvenuto (Circolare 19/2017 del Segretariato Generale del MiBACT).
13. Qualora le istanze prevedano opere da sanare ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e contestualmente opere progettuali "a farsi" ai sensi dell'art. 146 del medesimo Codice e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, queste ultime saranno ritenute improcedibili;
14. In coerenza a quanto specificato nella Circolare applicativa della DG ABAP del Mibact n. 42 del 2017 relativamente al "divieto di segmentazione e frammentazione strumentale degli interventi manutentivi, di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione [...] singolarmente riconducibili nelle voci dell'Allegato A o dell'Allegato B", e considerato che tale circolare precisa che "in linea di massima l'intervento o l'opera devono essere considerati nel loro insieme strutturale e funzionale e nella loro sostanziale unitarietà, non essendo evidentemente possibile fruire della liberalizzazione (o della semplificazione) scomponendo artificiosamente l'intervento o l'opera unitari in una pluralità di singoli interventi che, di per sé considerati, potrebbero come tali ricadere in una delle voci degli allegati", si chiede di procedere con la scelta del tipo di procedimento seguendo tali indicazioni, ovvero procedendo con i procedimenti ordinari anziché semplificati nei casi sopra descritti (<https://www.beniculturali.it/comunicato/circolare-n-42-dg-abap-circolare-applicativa-del-d-p-r-n-31-del-2017-regolamento-recante-individuazione-degli-interventi-esclusi-dall-autorizzazione-paesaggistica-o-sottoposti-a-procedura-autorizzatoria-semplificata>);
15. Nel caso di compresenza di tutele ai sensi della Parte II e Parte III del D. Lgs. 42/2004 sarà necessario procedere all'emanazione di due autonomi atti. Eccezione a questa regola può essere fatta qualora il medesimo intervento ricada tra i punti dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017 che prevede all'art. 16 la possibilità di emanazione di un atto a contenuto ed efficacia plurimi. Resta fermo quanto disposto dal medesimo articolo, di separazione dei procedimenti (ognuno con i suoi tempi) in caso di interventi complessi.

#### **b) Procedimenti di parere ai sensi dell'art. 167 comma 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004**

- Le istanze dovranno specificare i seguenti aspetti e comprendere la documentazione di seguito dettagliata:

*Nella lettera di trasmissione:*

16. Esplicitazione del tipo di procedimento;
17. Indicazione dei dati catastali relativi all'intervento;
18. Indicazione di tutti i proprietari;

*Nella documentazione*

19. Esplicitazione relativamente alla lettera del comma 4 del D. Lgs. 42/2004 alla quale possono essere attribuiti gli interventi per i quali si richiede l'accertamento di compatibilità paesaggistica;
20. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dalla proprietà o dai suoi delegati sulla data di esecuzione delle opere in difformità o assenza dell'autorizzazione paesaggistica;

21. Elaborati grafici dedicati alle valutazioni paesaggistiche e finalizzati a descrivere lo stato legittimo, attuale e comparato;
- Si evidenzia inoltre che:
    22. In coerenza con la recente Circolare del Segretariato Generale del MiC n. 38 del 2023 e diversamente da quanto indicato nella precedente Circolare del Segretario Generale del MiBAC n. 33 del 2009, relativamente alla definizione di “lavori”, “volumi” e “superfici utili”, “il divieto di creazione di volumi, di cui all’art.167 c.4 del D.lgs. 42/2004, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno”;
    23. In coerenza con la Circolare della DG ABAP del MiC n. 34 del 2023 si ritiene inapplicabile il silenzio assenso di cui all’art. 17-bis della L. 241/1990 ai procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D. Lgs. 42/2004;
    24. In coerenza con la circolare 38 Sono da considerare liberalizzati solo gli interventi in variante ai progetti autorizzati rientranti nel punto A. 31 del D.P.R. 31/2017, ovvero le “opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime”. Pertanto al di fuori di questi casi non sono ammesse altre tolleranze (diversamente da quanto avviene per i procedimenti edilizi – Art. 19bis della L.R. 23/2004). Fuori dal caso previsto nel punto A.31 del D.P.R. 31/2017, per questi casi si dovrà procedere secondo quanto disposto dall’art. 167 del D. Lgs 42/2004;
    25. Non esistono procedimenti di accertamento di compatibilità semplificati;

#### c) **Procedimenti in conferenze di servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti del D. Lgs. 241/90**

- Le istanze dovranno specificare i seguenti aspetti:

*Nella comunicazione di avvio del procedimento:*

26. Specificazione, della data entro la quale gli Enti sono chiamati ad esprimere il loro parere, autorizzazioni o nulla osta. In caso di sospensione della conferenza per richiesta integrazioni, tale data dovrà essere formalmente aggiornata;
27. In caso di procedimento unico, provvedimenti e autorizzazioni necessari ai fini della chiusura della conferenza di servizi.